

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1407

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2007

—————

Modifica dell’articolo 199 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di autorizzazione alle società fiduciarie a svolgere servizi di investimento

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge traduce in termini legislativi – nelle more dell’attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, cosiddetta MIFID – il contenuto dell’ordine del giorno G1.100 accolto dal Governo nella seduta dell’assemblea del Senato del 22 febbraio 2007.

Il provvedimento farà proprie le motivazioni e le ragioni di urgenza del citato ordine del giorno, che viene riprodotto in calce alla presente relazione.

G1.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1299, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni, urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio,

premessi che:

in sede di indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all’attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in data 13 settembre 2006 la Commissione Finanze e tesoro ha ascoltato in audizione i rappresentanti dell’Assofiduciaria, le cui istanze sono state unanimemente ritenute condivisibili;

conseguentemente, nel parere reso l’8 novembre 2006 dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a sullo schema di decreto legislativo di coordinamento fra la suddetta legge n. 262 del 2005 ed il TUB e il TUF (atto n. 26) è stata inserita al numero 17) la solle-

citazione a riaprire la possibilità di iscrizione delle società fiduciarie nella sezione speciale dell’albo delle SIM e ad abilitarle a svolgere tutti i servizi di investimento in condizioni di parità con le altre SIM. Analoga sollecitazione è contenuta nella lettera *t*) del parere reso in data 15 novembre 2006 dalle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati;

tale sollecitazione non è stata accolta dal Governo, in quanto la materia dell’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dovrà formare oggetto di riesame organico in sede di attuazione della direttiva MiFID;

considerato che permangono le esigenze già rappresentate nei sopra ricordati pareri parlamentari dell’8 e del 15 novembre 2006,

impegna il Governo:

ad inserire, in sede di attuazione della direttiva MiFID (direttiva n. 2004/39) la modifica dell’articolo 199 del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998), nel senso che le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, siano abilitate a svolgere i servizi di investimento previsti dal TUF alle medesime condizioni delle altre SIM, purché:

– i criteri di delega della direttiva MiFID consentano la modifica dell’articolo 199 del Testo unico della finanza nel senso sopra richiamato;

– siano costituite in forma di S.p.A., destinino allo svolgimento dei servizi di investimento uno specifico patrimonio ai sensi dell’articolo 2447-*bis*, lettera *a*), del codice civile, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, si iscrivano in una speciale sezione dell’albo delle SIM, siano sottoposte esclusivamente

alle norme del TUF per lo svolgimento dei servizi di investimento;

– siano adottate le misure necessarie ad evitare che con l'estensione dell'autorizzazione alle fiduciarie possano venirsi

a creare condizioni discriminatorie o di svantaggio competitivo a danno di altre categorie di intermediari autorizzati, quali le SIM o le società di gestione del risparmio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (*Società fiduciarie*). - 1. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, costituite in forma di società per azioni, possono essere autorizzate a svolgere i servizi di investimento di cui al presente decreto alle medesime condizioni di cui all'articolo 19.

2. Le società fiduciarie autorizzate devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" ovvero "SIM" e destinare all'esercizio dei servizi di investimento un patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma del medesimo articolo. Le disposizioni degli articoli da 2447-ter a 2447-novies del codice civile si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

3. Le società fiduciarie autorizzate sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20.

4. A decorrere dalla data dell'iscrizione di cui al comma 3, per lo svolgimento dei servizi di investimento le società fiduciarie sono soggette esclusivamente alle norme del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono adottate le di-

sposizioni di attuazione del presente articolo».

2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 199 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

